



Provincia Grosseto
Settore Servizi alla Cittadinanza
Ufficio Servizi
Segreteria Comunale - Provinciale

Agenzia Segretari

gasc3_aa

N.

del 2009

Parere n. 101 del 2009

Riscontro mail del 15.10.2009

Alla Sig.ra

Responsabile Servizio Finanziario
Mail:

Oggetto: Art. 71 d.l. 112/2008,
convertito con modifiche, legge n.
133/2008. Trattamento economico
del segretario comunale e
provinciale in caso di malattia.

Provincia Grosseto

tel. 0564.520001 fax 0564.520002

www.provincia.grosseto.it

C.F. 9701201029

52/2009 AI



*Agenzia Autonoma per la Gestione della Ulla
via Legnano, 1 - 00198 Roma - Tel. 06/498111*

Con mail del 15.01.2009 la S.V. chiedeva, a questa Agenzia Autonoma, di esprimere parere in ordine alla disciplina relativa al trattamento economico spettante al segretario comunale in caso di assenze per malattia, alla luce della nuova normativa dettata dall'art. 72 del d.l. 112/2008, modificato dalla legge di conversione n. 133/2008.

Con parere n. 0004742 del 30.01.2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha affermato che, in caso di assenza per malattia, l'indennità per la funzione di direzione generale e la retribuzione di posizione del segretario sono voci stipendiali utili ai fini della decurtazione.

Nonostante il diverso avviso di questa Agenzia Autonoma comunicato ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, con nota ns prot. 25962 del 5.05.2009 allo stato non ci si può che adeguare al tale indirizzo affermando l'onere di decurtazione delle due suddette voci.

In ordine agli altri elementi retributivi si ritiene pacifica la natura di trattamento economico fondamentale dello stipendio tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, del maturato economico annuo, della tredicesima mensilità.

Analogamente sottratte a decurtazione - in quanto sganciate dalla presenza sul posto di lavoro ma dipendenti da altri elementi - sono la retribuzione di risultato (in quanto emolumento liquidabile solo all'atto della verifica degli obiettivi raggiunti e comunque calcolato sulla base del monte salari dell'anno precedente, eventualmente già ridotto per la presenza di voci decurtabili), i diritti di segreteria (in quanto emolumenti strettamente retributivi dell'attività di rogito) e la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (che compete per la maggiore gravosità dell'attività lavorativa che, per quantità e qualità, è superiore a quella ordinaria ed è comunque calcolata sulla retribuzione complessiva di cui all'art. 37, co.1, lett. da a) ad e) Ccnl 16.05.2001, eventualmente già ridotta per la presenza di voci decurtabili).

Appaiono, invece, soggette a decurtazione (in quanto tali e necessariamente in quanto afferenti alla voce "retribuzione di posizione") la maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4, Ccnl 16.05.2001 (in quanto voce retributiva connessa alla particolare complessità dell'ente in cui il segretario presta servizio o a determinate condizioni soggettive che caratterizzano lo svolgimento



*Agencia Siciliana per la Gestione della R.R.
de Sicilia e Province e Territoriali*

dell'attività lavorativa del medesimo che, per espresso disposto contrattuale, può essere erogata solo in caso di effettivo svolgimento di funzioni formalmente conferite dall'Amministrazione) e l'allineamento della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 5, Ccnl 16.05.2001 (c.d. galleggiamento) che, sebbene non collegato all'esercizio effettivo di una data prestazione lavorativa è da assoggettare alla trattenuta in quanto elemento variabile e eccedente la retribuzione di posizione di parte fissa.

In conclusione, questa Agenzia Autonoma, adeguandosi all'orientamento espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 0004742 del 30.01.2009, allo stato, non può che affermare il seguente indirizzo:

"Ai sensi dell'art. 72, co. 1, del d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.08.2008, n. 133, sono da considerare indennità e/o emolumenti da decurtare nei primi dieci giorni di assenza per malattia le seguenti voci:

- 1) *La retribuzione di posizione (e conseguentemente, laddove corrisposte, la maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4, Ccnl 16.05.2001 e l'allineamento della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 5, Ccnl 16.05.2001);*
- 2) *L'indennità per la funzione di direzione generale.*

Sono da considerare parte del trattamento economico fondamentale e per l'effetto voci da corrispondere anche durante l'assenza per malattia:

- 1) *Lo stipendio tabellare;*
- 2) *La retribuzione individuale di anzianità;*
- 3) *Il maturato economico annuo;*
- 4) *La tredicesima mensilità;*
- 5) *La retribuzione di risultato;*
- 6) *I diritti di segreteria;*
- 7) *La retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate."*

A disposizione per eventuali chiarimenti si inviano distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE GENERALE
Dott. Carmelo Carlino